



COMUNE DI TORTORETO



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA RADIOMOBILE

APPROVATO con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23 marzo 2007



INDICE

PREMESSA	pag. 2
TITOLO I – FINALITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Ambito di applicazione	pag. 3
TITOLO II – PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE	pag. 4
Art. 3 Zonizzazione del territorio comunale	pag. 4
Art. 4 Censimento degli impianti SRB	pag. 4
Art. 5 Piano di telefonia mobile	pag. 5
Art. 6 Localizzazione degli impianti SRB	pag. 5
Art. 7 Prescrizione tecniche estetiche degli impianti	pag. 5
Art. 8 Soggetti e luoghi sensibili	pag. 6
Art. 9 Modifiche e disattivazione di SRB	pag. 6
TITOLO III – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI	pag. 7
Art. 10 Procedimento di autorizzazione	pag. 7
Art. 11 Pubblicità dell’impianto	pag. 8
TITOLO IV – CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA	pag. 9
Art. 12 Vigilanza e Controlli	pag. 9
Art. 13 Monitoraggio	pag. 9
Art. 14 Rapporto annuale	pag. 9
Art. 15 Educazione ambientale	pag.10
TITOLO V – SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag.11
Art. 16 Sanzioni	pag.11
TITOLO VI – ENTRATA IN VIGORE	pag.12
Art. 17 Entrata in vigore	pag.12
Art. 18 Rif. normativa vigente	pag.12



PREMESSA

Con l'assegnazione da parte dello Stato delle licenze per lo sfruttamento della tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), si è avviata anche in Italia una nuova fase dello sviluppo della telefonia mobile, inaspettatamente manifestatasi, almeno per alcuni aspetti, ancora più rapida di quella del sistema GSM. Gli stessi contratti di licenza, oltre alle esigenze di servizio, impongono infatti agli operatori una rapida copertura del territorio nazionale. Ciò comporterà l'installazione, nel giro di pochi anni, di diverse decine di migliaia di SRB (Stazioni Radio Base).

Le caratteristiche quali-quantitative del nuovo servizio UMTS discendono da una nuova tecnologia e da una nuova impostazione progettuale atta ad assicurare il trasferimento digitale di dati audio e video attraverso l'aumento del numero delle antenne e la contestuale riduzione delle potenze di emissione.

A tutt'oggi, nonostante la mancata emanazione dei decreti attuativi della legge quadro, non è più rinviabile l'adozione di un nuovo Regolamento che contemperi le giuste esigenze dei cittadini, nella duplice veste di fruitori dei servizi di telefonia mobile e di soggetti da tutelare, e quelle dei Gestori, in capo ai quali pendono obblighi contrattuali di copertura quali-quantitativa del territorio.

Con questo Regolamento, oggi si va a definire meglio l'iter autorizzativo e si introducono chiaramente norme di esecuzione delle verifiche nell'esercizio degli impianti S.R.B., nonché puntuali norme sanzionatorie, preventivamente accettate con atto d'obbligo da parte dei Gestori.



TITOLO I

FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Tortoreto al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti: per garantire il minor impatto visivo, estetico, acustico e ambientale con l'ambiente circostante, armonizzando l'installazione impiantistica con lo specifico contesto urbanistico e paesaggistico, e per ridurre progressivamente l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) fornire una chiara e corretta informazione alla popolazione in merito alla materia, in relazione agli effetti biologici e/o sanitari sulla popolazione;
- c) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- d) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile a parità di condizioni tra i diversi gestori attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche che possono rispondere meglio alle esigenze dei precedenti punti;
- e) promuovere il conseguimento degli obiettivi di qualità, verificare e monitorare in ogni tempo gli impianti installati, attraverso idonei interventi di controllo delle emissioni elettromagnetiche emesse e/o propagate da dette fonti;
- f) regolamentare le procedure di autorizzazione relative alle Stazioni Radio Base.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il Comune di Tortoreto, visto il D.P.C.M. 8 Luglio 2003, visto il D. Lgs. n. 259 del 1/8/2003, visto lo schema di Regolamento della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione di G.R.A. n. 270 del 23/7/2003, intende regolamentare l'installazione, l'attivazione, la modifica e il controllo degli impianti di telefonia mobile cellulare.

Le finalità del Regolamento sono quelle di dettare le linee di riferimento, le prescrizioni atte a garantire la razionalizzazione, la localizzazione più idonea sul territorio comunale al fine di rendere compatibile il servizio con le esigenze di tipo urbanistico, edilizio, estetiche, storico - artistiche, ambientali e della collettività in generale.

Tali impianti, la loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali e specifiche in materia ambientale e di sicurezza, anche alle prescrizioni del presente regolamento.



TITOLO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 Zonizzazione del territorio comunale

Nell'anno 2000 è stato effettuato il monitoraggio del territorio comunale per verificare l'intensità dei campi elettromagnetici negli impianti di telefonia cellulare esistenti, provvedendo altresì ad individuare siti idonei per nuove installazioni.

A seguito di ulteriori studi e sulla base dei programmi di sviluppo (Piani di rete) presentati dai vari gestori sono stati individuati i siti di nuova previsione in tutto il territorio comunale.

I nuovi siti previsti prevalentemente in aree comunali ed in alcuni casi su aree private sono riportati nella planimetria "Tav. 2" del piano di sviluppo, che viene approvata contestualmente al presente regolamento.

In ciascuno dei siti sono state effettuate misurazioni dei valori di fondo del campo elettrico e del campo magnetico.

In ogni misurazione di fondo si sono trovati valori inferiori alla sensibilità degli strumenti usati (0,30 V/m per il campo elettrico e 0,02 A/m per il campo magnetico).

Le caratteristiche dell'antenna sono fondamentali per poter fare previsioni riguardo al campo elettromagnetico emesso da eventuali nuove antenne.

Facendo riferimento alle caratteristiche medie delle antenne per la telefonia mobile e tenendo conto che i risultati di calcoli teorici sono affetti da una certa imprecisione, si può affermare quanto segue per tutti i siti individuati: nel luogo abitato, più vicino alle eventuali nuove installazioni, il campo elettrico non dovrebbe aumentare di oltre 0,4-0,7 V/m e di conseguenza, essendo in zona di campo lontano, il campo magnetico non dovrebbe aumentare di oltre 0,0010-0,0018 A/m.

Quindi i siti individuati nella planimetria Tav. 2 e concordati tra l'Amministrazione Comunale e i gestori sono idonei per nuove installazioni.

Art. 4 Censimento degli impianti S.R.B.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, viene definita Stazione radio base, per telefonia cellulare (S.R.B), il manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina elettronica dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne operanti nelle frequenze comprese generalmente tra 850 e 2400 MHz e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpati in un unico circuito elettronico.



Art. 5 Piano di telefonia mobile

Sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente il Comune redige il Piano di telefonia mobile. Il Piano, redatto anche in funzione della pianificazione urbanistica in atto, viene approvato con la stessa deliberazione di Consiglio comunale con la quale viene approvato il presente regolamento.

Analogamente avviene per modifiche ed integrazioni che discendono da iniziativa diretta del Comune o da variazioni dei Piani di rete dei Gestori.

Queste ultime vanno comunicate al Comune entro lo scadere di ogni biennio dalla data di approvazione del primo piano comunale della Telefonia mobile.

Il Comune individua sul territorio le aree da destinare alla localizzazione delle SRB, prediligendo immobili di proprietà, se possibile, aventi caratteristiche di conformità al presente Regolamento e di idoneità agli standard richiesti dai Gestori.

Art. 6 Localizzazione degli impianti S.R.B.

La localizzazione di ciascun impianto di S.R.B. viene autorizzata sugli immobili individuati dal Piano della telefonia mobile di cui all'art. 5, con priorità per gli immobili di proprietà comunale.

Il Comune può obbligare i Gestori, nel concedere i siti per la localizzazione degli impianti SRB, ad adottare misure di condivisione, ove non ostino esigenze di verifica dei parametri tecnico-sanitari previsti dalla normativa al momento vigente.

Il Piano di cui all'art. 5 potrà prevedere anche la condivisione, da parte di più Gestori, di parti strutturali di un medesimo impianto.

In carenza di immobili comunali in zona, ovvero quando risulta impossibile la condivisione di strutture esistenti, i Gestori possono proporre localizzazioni su immobili non comunali. In tal caso, all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, il Gestore produce atto d'obbligo unilaterale dal quale si evince l'impegno a trasferire, entro 12 mesi, l'impianto in autorizzazione sul nuovo sito comunale resosi nel frattempo disponibile, purché questo soddisfi lo stesso obiettivo di copertura. Le modalità di trasferimento dell'impianto saranno tali da non determinare sospensioni del servizio.

Art. 7 Prescrizioni tecniche ed estetiche degli impianti

Tutte le S.R.B. vanno progettate o adeguate secondo quanto prescritto dalla L. 5 marzo 1990, n. 46 art. 6 comma 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio), osservando, inoltre, quanto previsto dal D.M. 23 maggio 1992, n. 314.

La progettazione degli impianti è consigliabile che sia eseguita, fin dalla sua fase preliminare, ponendo particolare riguardo all'impatto visivo. A tal proposito il Comune richiede al Gestore adeguato studio sull'inserimento nel contesto ambientale di riferimento.



Gli impianti, oggetto del presente Regolamento, dovranno essere realizzati secondo i più avanzati criteri, materiali e tecnologie di intervento in modo da evitare rischi per la salute della popolazione eventualmente esposta e quanto più ridurre l'impatto visivo, estetico, acustico e ambientale.

Ogni sito dove è installata una S.R.B. deve essere adeguatamente protetto e reso inaccessibile agli estranei.

Art. 8 Soggetti e luoghi sensibili

Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili (art. 7 comma 3a, L.R. 45/04), gli impianti, oggetto del presente Regolamento, non potranno essere installati in:

- Zone classificate, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico ricettive;
- E' vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000 misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione (art. 7 comma 3b, L.R. 45/04);
- E' vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali (art. 7 comma 3c, L.R. 45/04);
- In ogni altro edificio, anche isolato nel territorio del Comune, nel quale la permanenza di persone è prevista per un tempo superiore a 4 ore consecutive (*in tal caso il valore di attenzione di 6 volt/m per il campo elettrico e 0,016 A/m per il campo magnetico, imposti dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 dovranno essere sempre osservati, sia per gli impianti singoli sia per gli impianti concentrati e/o multipli*);
- E' fatto, altresì, divieto di installazione degli impianti, oggetto del presente Regolamento, in siti di interesse paesaggistico, ambientale, artistico, storico, architettonico, monumentale e archeologico in assenza di una preventiva autorizzazione di compatibilità paesaggistica.

Art. 9 Modifiche e disattivazione di S.R.B.

Ogni modifica agli impianti S.R.B. segue le procedure autorizzatorie di cui all'art. 10.

La disattivazione degli impianti S.R.B. va eseguita in modo da non lasciare alcun residuo sul territorio, a meno che, parte di essi, siano condivisi con altre installazioni di qualsiasi natura.

Qualora più impianti risultassero concentrati in uno stesso sito, la potenza di riferimento sarà quella complessivamente espressa dagli impianti così concentrati e non potrà in nessun caso superare i limiti massimi di campo elettrico e magnetico imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.



TITOLO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 10 Procedimento di autorizzazione

L'istanza di permesso di costruire o la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici da presentarsi all'ente locale, deve essere conforme al modello A dell'allegato 13 del D.lgs. 259/2003.

Alla medesima struttura viene demandata l'adozione di ulteriori misure organizzative e procedurali intese ad estendere le garanzie di trasparenza e di partecipazione al procedimento amministrativo.

La denuncia di inizio attività, di cui all'art. 87 comma III del D.lgs. 259/2003, deve essere conforme secondo il modello B del D.lgs. 259/2003.

La domanda viene acquisita solo se corredata di tutta la prescritta documentazione e determina l'avvio del procedimento unico di autorizzazione, che si sviluppa con le modalità di cui al DPR n. 447 del 20-10-98, come modificato ed integrato dal DPR n. 440 del 7-12-00, ed alle norme del presente Regolamento.

La domanda dev'essere firmata dal titolare, (o legale rappresentante) della ditta e dal tecnico progettista. Alla stessa vanno allegati tutti i documenti e gli elaborati necessari ad acquisire i prescritti pareri: nulla osta ed atti di consenso comunque denominati, secondo le normative vigenti, ivi compresa la certificazione di protezione radio.

Nel caso di impianti da installare su suoli di proprietà comunale, la Giunta comunale delibera preventivamente la locazione dell'immobile su cui installare l'impianto, mentre la formalizzazione del titolo ad edificare, mediante la stipula del contratto di locazione, avviene in fase pre-autorizzatoria, una volta concluso positivamente l'iter istruttorio di acquisizione di tutti i pareri.

Gli interventi relativi alle SRB, sono soggetti al rilascio di permesso di costruire nei seguenti casi:

- tutte le richieste relative a nuovi impianti SRB, compresi gli impianti di cui all'art. 10;
- gli impianti esistenti di SRB soggetti a modifiche che riguardino i sistemi radianti ed i relativi posizionamenti;
- interventi di sostituzione completa o parziale di impianti portanti S.R.B.;
- interventi di soppressione e rimozione di S.R.B. e bonifica del sito.

Rientrano, invece, tra gli interventi da sottoporre a Denuncia di Inizio Attività (DIA) le opere di manutenzione straordinaria agli impianti S.R.B. che non comportino alterazioni alla consistenza e all'aspetto degli stessi e gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, etc.)

La sostituzione di componenti tecnologiche deteriorate (purché eseguite con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni) rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria, realizzabili in regime libero.



Se, in sede di esame della domanda, il responsabile del procedimento ravvisa la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, questi trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale avviso all'interessato.

Art. 11 Pubblicità dell'impianto

In posizione visibile in area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A3 riportante l'indicazione dei seguenti dati relativi all'impianto:

1. Stazione per (*tipo di impianto*)
2. Società: (*Nome della Società e sede legale attuale*)
3. Potenza del trasmettitore ... Watt, per un totale di Watt — Potenza Effettiva irradiante (*Effective Radiated Power - ERP*)
4. Altezza dal suolo del centro dell'antenna in metri, ecc.



TITOLO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 12 Vigilanza e Controlli

Oltre al previo accertamento previsto dall'art. 1, comma I del D. Lgs. n. 259 del 2003 per l'attivazione degli impianti, la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alle vigenti norme di settore e alle disposizioni del presente regolamento, verrà espletata dall'A.R.T.A. territorialmente competente, su richiesta in ogni tempo del Comune di Tortoreto.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza (art. 19 comma 4 L.R. 45/94).

I controlli avvengono con cadenza annuale come stabilito dal art. 19 comma 3 L.R. 45/94 e sono finalizzati a garantire:

- Il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
- L'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, dei piani di risanamento previsti dall'art. 13 L.R. 45/94;
- Il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.

Art. 13 Monitoraggio

Il Settore Ambiente del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali dell'A.R.T.A., nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art. 14 Rapporto annuale

Ogni anno il Settore Ambiente del Comune, predisponde e rende pubblico, anche mediante invio alle Associazioni di protezione ambientale, un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.



Art. 15 Educazione ambientale

L'amministrazione comunale si impegna a fornire una corretta informazione ai cittadini su tutto ciò che riguarda l'effettivo rischio da esposizione a campi elettromagnetici, attraverso la pubblicazione periodica di tutti i dati significativi.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.



TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16 Sanzioni

Qualora gli impianti e le emissioni dagli stessi promanate non dovessero risultare conformi alle norme vigenti in materia e/o alle disposizioni del presente Regolamento, ai relativi gestori sarà senza indugio ordinato, da parte dei competenti organi del Comune di Tortoreto, l'immediato ripristino o l'immediata creazione delle condizioni di legittimità dell'impianto e/o del suo funzionamento.

Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti.

Sono fatte salve le sanzioni previste dall' art. 98 del D.Lgs. 259/2003 e successive modifiche.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo, viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 22 febbraio 2001, n° 36.

I controlli per la prevenzione e repressione delle possibili violazioni della normativa di settore, oltre che specificamente dei precetti di cui al presente titolo, saranno effettuati dall'A.R.T.A. competente per territorio, su richiesta e/o segnalazione da parte del Comune di Tortoreto o di singolo cittadino.



TITOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Art. 18 Riferimento normativa

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.